

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, NENCINI, GIUSEPPE ALBERTINI, CERUTTI, PILLITTERI,
SANGUINETI, D'AMATO, LA GLORIA, ANIASI, OLIVO, MACCHERONI**

Norme sui rischi ambientali connessi con le attività
produttive e per il sostegno all'occupazione

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La problematica ambientale, approfondita in questi ultimi anni sia a livello scientifico che legislativo, ci porta a considerare il territorio come un complesso ecologico ove convivono insediamenti umani, industriali e produttivi, elementi orografici ed idrogeologici.

Per assicurare condizioni di vita non dannose per la salute e modificazioni ambientali recuperabili, si rendono ormai necessari non solo norme vincolistiche ma interventi improntati ad una filosofia che attribuisca agli insediamenti valore ambientale ed economico.

Riteniamo che questo processo culturale debba partire dagli elementi maggiormente portatori di impatto ambientale: le attività produttive. I processi industriali

utilizzati, l'inquinamento prodotto e, in molti casi, i rischi sanitari ed ambientali, rappresentano infatti una priorità.

La presente proposta di legge propone norme per le aziende che, per la loro attività o localizzazione, rappresentano elementi di compromissione dell'ambiente e rischio per la salute.

Per tali aziende si prevedono incentivi economici e supporti organizzativi.

Per la parte economico-finanziaria, si istituisce con l'articolo 8 un Fondo nazionale per la ristrutturazione, riconversione e delocalizzazione delle aziende a rischio o insalubri, per la bonifica delle aree dismesse, per la promozione di attività sostitutive in caso di chiusura di imprese.

Tale istituto consente alle imprese di adeguarsi alle esigenze di compatibilità

ambientale anche attraverso la delocalizzazione e rilocalizzazione degli impianti, quando, nell'area, la eccessiva concentrazione rappresenta elemento moltiplicatore di rischi e di insalubrit .

L'insediamento   legato ai piani di salvaguardia ambientale rispetto ai quali si individuano (articolo 3) le priorit  d'intervento, le attivit  conoscitive, normative ed organizzative.

Particolare attenzione viene riservata (articolo 10) ai problemi occupazionali connessi con i momenti di ristrutturazione, riconversione e delocalizzazione degli impianti industriali.

Per la sospensione temporanea dal lavoro   previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni; per i casi di trasferimento di impianti, il mantenimento della titolarit  del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori interessati.

Questi strumenti di garanzia per i lavoratori sono poi rafforzati dallo schema organizzativo previsto dalla proposta di legge.

In particolare, considerando il problema ambientale nella sua unitariet , si   ritenuto che il momento attuativo non potesse essere affidato ad una singola competenza ma richiedesse il concorso di tutti gli organismi interessati.

La proposta di legge prevede, all'articolo 7, lo strumento della convenzione quale momento di esplicita assunzione di responsabilit  da parte dei soggetti interessati, i quali si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare o predisporre, con tempi predeterminati, l'azione di loro spettanza.

La convenzione ha dunque il significato di « soluzione al problema » e la forma di « piano d'intervento », i suoi contenuti rispecchiano la complessit  della realt  oggetto dell'azione modificatoria e riguardano fattori tecnici, economici, urbanistici, occupazionali e finanziari.

La convenzione si origina dal momento istruttorio-conoscitivo avviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso un funzionario istruttore. Questi valuta la condizione produttiva, i rischi e la salubrit  dell'impianto

industriale oggetto dell'attivit  conoscitiva (articolo 5).

Sulla base delle risultanze dell'attivit  del funzionario istruttore, e delle indicazioni in esse contenute, l'azienda   tenuta (articolo 6) a sottoporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un progetto dettagliato delle opere di ristrutturazione, riconversione o rilocalizzazione, completo di valutazioni riguardanti la sicurezza, la riduzione dei fattori inquinanti, la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

In caso di rilocalizzazione, tali informazioni vanno riferite alle nuove aree prescelte, e contengono le modalit  di bonifica di quelle dismesse.

Il progetto individua inoltre gli aspetti finanziari e contiene il piano di tutela occupazionale.

Il coordinamento degli interventi   assicurato da un Comitato nazionale per le imprese e le aree ad elevato rischio ambientale (articolo 2).

Il Comitato   presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed   composto inoltre dai Ministri dell'ambiente, della sanit , del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento della protezione civile.

Ne fanno altres  parte i presidenti delle regioni interessate, i rappresentanti degli enti locali, degli imprenditori, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.

Compiti del Comitato nazionale sono, oltre le citate funzioni definitorie delle priorit  e dei criteri di programmazione triennale degli interventi, la raccolta, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati in possesso degli organismi rappresentati in seno al Comitato stesso; il complesso di questi dati   oggetto di una pubblicazione annuale.

Il Comitato provvede infine alle convenzioni ed all'erogazione di contributi ed agevolazioni.

All'attuazione delle attivit  proprie del Comitato nazionale provvede l'Osservatorio nazionale appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 4).

Il ruolo delle regioni è garantito attraverso le funzioni attribuite al presidente della giunta regionale: questi è presente in seno al Comitato, è referente istituzionale per l'attività istruttoria e per i progetti presentati dalle aziende interessate, è infine parte contraente dell'atto convenzionale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, che nasce anche dal contributo fattivo delle organizzazioni sindacali, rappresenta un concreto strumento per la tutela dell'ambiente e si colloca lungo una direttrice che inevitabilmente orienterà le azioni in materia di assetto del territorio e gli stessi valori economici e culturali.

Questo scenario richiederà sempre più iniziative ampiamente concertate, quali sono previste in questo testo, affinché si possa dar soluzione a problemi incombenti, quali l'inquinamento, che pongono a rischio la salute dei cittadini e compromettono l'ambiente.

Il crescente sviluppo industriale e produttivo tende a moltiplicare tali effetti dannosi; occorre pertanto entrare in una nuova ottica ove prevalga il valore posizionale quale elemento di gestione e tutela del territorio, integrando piani urbanistici con piani di salvaguardia ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme per le aziende che, pur ottemperando alla attuale normativa riguardante le misure di sicurezza ed antinquinamento, presentino inconvenienti o elevati rischi ambientali.

2. Le aziende di cui al comma 1 adottano, al fine di eliminare tali inconvenienti e rischi, misure di ristrutturazione, disattivazione o delocalizzazione degli impianti.

ART. 2.

(Comitato nazionale).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Comitato nazionale per le imprese e le aree ad elevato rischio ambientale, con il compito di coordinare l'azione di tutti i centri decisionali pubblici e privati interessati alle azioni di cui all'articolo 1 e definire priorità di indirizzo e programmi d'intervento.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto dai Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati.

3. Sono chiamati a far parte di diritto del Comitato i presidenti delle regioni interessate dalla attività di programmazione.

4. Fanno parte del Comitato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province

d'Italia (UPI) e rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori, dei lavoratori e delle associazioni ambientaliste.

ART. 3.

(Compiti).

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto dei piani di salvaguardia ambientale, emana direttive per:

a) la definizione delle priorità d'intervento e dei criteri di programmazione triennale delle attività di cui alla presente legge;

b) la raccolta, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati assunti, ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie, dagli enti rappresentati nel Comitato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, funzionali ai compiti di cui alla lettera a);

c) la pubblicazione annuale di una raccolta delle normative nazionale e comunitaria cui le industrie debbono attenersi al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente. Nella pubblicazione sono altresì proposti i dati e le informazioni più significativi come desunti ai sensi della lettera b), con riguardo alle aree ed alle attività produttive a maggiore rischio ambientale;

d) la stipula delle convenzioni e l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8.

ART. 4.

(Osservatorio nazionale).

1. All'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 provvede l'Osservatorio nazionale appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvale di tecnici designati dai Ministeri, dagli enti e dalle organizzazioni rappresentati nel Comitato nazionale di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento e le competenze operative dell'Osservatorio nazionale.

Art. 5.

(Istruttorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle priorità e dei programmi definiti dal Comitato nazionale ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 ovvero su richiesta dell'azienda interessata, promuove lo svolgimento di istruttorie al fine dell'accertamento degli inconvenienti e dei rischi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'attività istruttoria è svolta da un funzionario istruttore nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il presidente della regione in cui l'azienda è localizzata.

3. L'azienda interessata dall'attività istruttoria è tenuta a fornire tutte le notizie utili all'accertamento degli inconvenienti e dei rischi ambientali.

4. I risultati dell'istruttoria sono depositati dal funzionario istruttore presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il presidente della regione. Il funzionario istruttore provvede altresì a darne comunicazione all'azienda interessata, agli organi di vigilanza competenti e alla magistratura.

5. Qualora i risultati dell'istruttoria evidenzino rischi per la vita o per la salute della popolazione e per i beni materiali, il funzionario istruttore ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile.

Articolo 6.

(Progetto particolareggiato).

1. L'azienda oggetto dell'attività istruttoria può, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da

parte del funzionario istruttore, avanzare proprie controdeduzioni motivate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il presidente della regione.

2. L'azienda è comunque tenuta a sottoporre ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente ed al presidente della regione, entro i termini indicati nella comunicazione del funzionario istruttore, un progetto particolareggiato per l'eliminazione degli inconvenienti e dei rischi ambientali.

3. Il progetto deve contenere:

a) la definizione delle opere di ristrutturazione o riconversione o rilocalizzazione, esplicitando i risultati attesi in termini di sicurezza degli impianti, di riduzione dei fattori inquinanti, di salvaguardia della salute e dell'ambiente;

b) la valutazione di impatto ambientale degli interventi e, in caso di rilocalizzazione, l'indicazione delle nuove aree e la destinazione d'uso di quelle dismesse;

c) le modalità di bonifica delle aree dismesse;

d) i tempi, i costi, i finanziamenti necessari e la situazione economico-finanziaria dell'azienda;

e) il piano di tutela occupazionale ed il programma di utilizzo o di riqualificazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione; il piano di spostamento e reimpiego dei lavoratori in caso di delocalizzazione.

ART. 7.

(Convenzioni).

1. Il progetto presentato dall'azienda ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, è sottoposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Comitato nazionale di cui all'articolo 2 al fine della valutazione sulla funzionalità e sulla rispondenza ai programmi da tale Comitato definiti.

2. Qualora il progetto abbia ottenuto l'approvazione del Comitato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la stipula di una convenzione tra l'azienda, i Ministeri, le regioni, gli enti locali che assumono, rispetto al progetto, responsabilità amministrativa o finanziaria, le organizzazioni sindacali interessate.

3. La convenzione individua le opere da realizzare e le azioni che ciascun soggetto interessato deve porre in essere; la convenzione deve altresì contenere un piano di avanzamento del programma con l'indicazione dei tempi.

4. La verifica sullo stato di attuazione della convenzione è demandata al presidente della regione interessata. Detta verifica comporta la convocazione periodica di tutti i soggetti che hanno assunto responsabilità nell'attuazione della convenzione, delle associazioni ambientaliste e di qualunque altro soggetto che abbia preso parte attiva nell'avvio formale della procedura.

ART. 8.

(Finanziamenti).

1. È istituito un Fondo nazionale per la ristrutturazione, riconversione e delocalizzazione delle aziende a rischio o insalubri, per la bonifica delle aree dismesse, per la promozione di attività produttive sostitutive in caso di chiusura di imprese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con stanziamenti di specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da una apposita riserva di fondi FIO.

ART. 9.

(Gestione del fondo).

1. Il Fondo di cui all'articolo 8 è utilizzato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le attività previste dalle convenzioni di cui all'articolo 7, al fine di consentirne la realizza-

zione integrando le risorse finanziarie impegnate, per lo stesso fine, da ministeri, regioni, enti locali ed imprese.

2. Il contributo erogato dal Fondo all'azienda per le azioni previste dalla convenzione non può eccedere il venti per cento dei costi complessivi che la stessa deve sostenere e può venire erogato sia in conto capitale che per l'abbattimento degli oneri finanziari; il contributo viene concesso secondo modalità e criteri fissati, con apposito decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nei casi di delocalizzazione e rilocalizzazione di impianti, il mantenimento della titolarità del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori interessati è condizione per l'accesso ai finanziamenti o alle agevolazioni.

ART. 10.

(Sostegno all'occupazione).

1. La stipula della convenzione di cui all'articolo 7, qualora essa preveda sospensioni della attività lavorativa o chiusura dell'impresa, costituisce titolo per la concessione della cassa integrazione guadagni. In tal caso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve far parte dei soggetti che sottoscrivono la convenzione.

2. Nel caso di sospensione dell'attività produttiva per verifica della sicurezza degli impianti e della compatibilità ambientale, le aziende devono anticipare ai lavoratori gli importi relativi alla cassa integrazione guadagni.